

LA PRESCRIZIONE DELLE BOLLETTE DI ACQUA, LUCE, GAS E TELEFONO

Sintesi delle prescrizioni

Spesso ci si chiede: **ma quando cadono in prescrizione le bollette?**

A questa domanda, come vedremo, la risposta è diversa a seconda del tipo di utenza.

La legge infatti, riformata proprio di recente dall'**art. 1, commi 4 - 11, della L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018)**, prevede un diverso regime a seconda che si tratti di fornitura elettrica (**luce**), riscaldamento (**gas**), idrica (**acqua**).

Per quanto riguarda le **bollette telefoniche**, come vedremo più avanti, nulla è cambiato, la loro **prescrizione è a tutt'oggi di 5 anni**.

Chiedersi **quando cadono in prescrizione le bollette** equivale anche a chiedersi **per quanto tempo vanno conservate le bollette pagate**: i due termini, infatti, coincidono perfettamente.

1. Cosa significa prescrizione?

Secondo la legge, il passare del tempo può determinare la **perdita di un diritto** ed il titolare non lo può più esigere.

La prescrizione delle bollette è proprio quando quel diritto si riferisce al **pagamento di una fattura** di luce o gas relativa ad un periodo passato.

Se passa un determinato periodo di tempo, durante il quale non ti viene recapitato alcun avviso, il fornitore non può più chiederti il versamento di quell'importo.

La prescrizione non è altro che un termine, previsto dalla legge, oltre il quale il credito non può più essere preteso. Il che significa che se anche il debito non è stato pagato, il creditore non può fare nulla per riscuoterlo, neanche ricorrendo al giudice.

Con la prescrizione, dunque, **si cancella definitivamente il debito**.

Quando il titolare non esercita per il tempo determinato dalla legge un diritto, questo si estingue per prescrizione (Art. 2934 del Codice Civile).

Affinché si compia la prescrizione, è necessario, come vedremo più avanti, che, per tutto l'arco di tale tempo (che indicheremo in seguito), il debitore **non riceva alcun sollecito di pagamento o messa in mora**.

Il termine di prescrizione si interrompe nel caso in cui la società fornitrice invii una **formale lettera di diffida**, ma solo se inviata tramite **raccomandata A/R** (o con posta elettronica certificata – PEC, per aziende, professionisti e partite IVA), e inizia a decorrere nuovamente e dall'inizio dal giorno successivo.

2. La prescrizione delle bollette – Le novità introdotte dalla L. n. 205/2017

Per le bollette della luce, così come quelle del gas e dell'acqua, la prescrizione è stata, in passato, sempre di **cinque anni**.

Per effetto delle novità introdotte dall'**art. 1, commi 4 – 11 della Legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018)**, la prescrizione è **passata dai 5 ai 2 anni**, con decorrenza, come vedremo, diversa a seconda del tipo di utenza.

Questa differenza è frutto della **Deliberazione n. 97/2018/R/COM del 22 febbraio 2018**, con cui l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (**ARERA**) ha dato applicazione a quanto stabilito dalla citata Legge di Bilancio 2018, portando da 5 a 2 anni il periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua, senza effetto retroattivo.

ATTENZIONE, la prescrizione biennale si applica:

- a **consumatori e microimprese** con meno di 10 dipendenti oppure con un bilancio al di sotto dei 2 milioni di euro;
- per gas ed elettricità si applica anche ai rapporti tra **venditori e distributori**;

Per le **altre utenze**, diverse da quelle prese in considerazione dalla norma, resta invariata la **prescrizione quinquennale**.

Dunque, la prescrizione si applica agli **utenti domestici, microimprese e professionisti**. Per le società si continua ad applicare la prescrizione di 5 anni.

ATTENZIONE: la data da tener presente per calcolare l'inizio del biennio è quella della fattura e non quella della erogazione del servizio.

A. BOLLETTE DELLA LUCE

La prescrizione delle bollette della luce è di **passata da 5 a 2 anni** a decorrere **dal 2 marzo 2018**.

Pertanto:

- per tutte le bollette della luce emesse fino al 1° marzo 2018, la prescrizione resta di **5 anni**;
- per tutte le bollette della luce emesse dal 2 marzo 2018 in poi, la prescrizione è di **2 anni**.

Ciò vale anche per i **conguagli**:

- i conguagli della luce emessi fino al 1° marzo 2018 si prescrivono in 5 anni;
- i conguagli della luce emessi dal 2 marzo 2018 in poi si prescrivono in 2 anni.

B. BOLLETTE DEL GAS

La prescrizione delle bollette del gas è **passata da 5 a 2 anni** a decorrere **dal 2 gennaio 2019**.

Pertanto:

- tutte le bollette del gas emesse fino al 1° gennaio 2019, si prescrivono ancora oggi in **5 anni**;
- tutte le bollette del gas emesse dal 2 gennaio 2019 in poi, si prescrivono in **2 anni**.

Ciò **vale anche per i conguagli**:

- i conguagli del gas emessi fino al 1° gennaio 2019 si prescrivono in 5 anni;
- i conguagli del gas emessi dal 2 gennaio 2019 in poi si prescrivono in 2 anni.

C. BOLLETTE DELL'ACQUA

La prescrizione delle bollette dell'acqua, è **passata da 5 a 2 anni** a partire **dal 2 gennaio 2020**.

Pertanto:

- tutte le bollette dell'acqua emesse fino al 1° gennaio 2020, si prescrivono in **5 anni**;
- tutte le bollette dell'acqua emesse dal 2 gennaio 2020 in poi, si prescrivono in **2 anni**.

Ciò vale anche per i conguagli:

- i conguagli dell'acqua emessi fino al 1° gennaio , si prescrivono in **5 anni**;
- i conguagli dell'acqua emessi dal 2 gennaio 2020 in poi, si prescrivono in **2 anni**.

ATTENZIONE: la data da tener presente per calcolare l'inizio del biennio è quella della fattura e non quella della erogazione del servizio (Cassazione 12522/2023; 9126/2023).

Dunque, tale termine prescrizionale **decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture** prescindendo dalla data di erogazione od effettuazione dei consumi.

Pertanto, secondo questo orientamento, si potrebbe arrivare ad affermare che anche una fattura avente scadenza nel 2022 e contenente consumi risalenti a più di due anni sarebbe valida **essendo la prescrizione legata alla sola fattura** ed i consumi ordinari non derivanti da conguagli nella stessa addebitati sarebbero invece soggiacenti alla prescrizione quinquennale.

3. Che succede se si ricevono solleciti o diffide?

Il termine di prescrizione può essere interrotto solo con una **formale lettera di diffida** della società fornitrice di elettricità, gas o acqua **inviata tramite raccomandata A/R** o con posta elettronica certificata - PEC (solo per aziende, professionisti e partite Iva).

Non ha valore legale quindi né la telefonata del call center di recupero crediti, né la lettera inviata con posta ordinaria, né il sollecito contenuto nella bolletta successiva.

In caso di sollecito formale, la **prescrizione si interrompe** e inizia a decorrere nuovamente e dall'inizio dal giorno successivo, per un periodo di tempo uguale (ossia due anni).

4. Come far valere la prescrizione biennale?

L'utente ha il diritto di **sospendere il pagamento degli importi prescritti**.

Non è necessario ricorrere all'Autorità giudiziaria per far accertare l'intervenuta prescrizione, ma se la società fornitrice dovesse notificare un decreto ingiuntivo è possibile opporsi **entro 40 giorni dalla notifica** contestando la prescrizione del diritto di credito.

Dopo aver inviato un apposito reclamo alla società fornitrice, è anche possibile presentare il ricorso tramite lo **Sportello per il Consumatore di Energia** (<http://www.sportelloperilconsumatore.it/>).

Il Servizio Conciliazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente informa che è ora possibile scaricare l'**APP Servizio Conciliazione**, che consente di accedere e gestire dal proprio dispositivo mobile (smartphone e tablet) tutti i contenuti della

piattaforma on-line, già fruibile da dispositivo fisso (pc e notebook), in maniera rapida, comoda ed intuitiva (<http://www.sportelloperilconsumatore.it/risoluzione-controversie/my-app-servizio-conciliazione>)

5. BOLLETTE DEL TELEFONO

Le **bollette del telefono**, fibra ottica e ADSL, a differenza di luce, acqua e gas, non hanno ricevuto alcuna modifica. Pertanto, la loro **prescrizione è a tutt'oggi di 5 anni**. Non vanno, dunque, pagate le bollette di più di 5 anni indietro.

Come contestare alla compagnia telefonica una eventuale richiesta di pagamento?

La prima cosa da fare è accertarsi che i 5 anni siano effettivamente trascorsi, controllando la scadenza della bolletta.

Verificato che il tempo è effettivamente “scaduto”, il titolare dell'utenza deve inviare una comunicazione in cui contesta la richiesta per iscritto.

In questi casi è sufficiente **scrivere una lettera - a mezzo raccomandata A/R** o con posta elettronica certificata - PEC (solo per aziende, professionisti e partite Iva) - **alla compagnia telefonica** e alla società di recupero crediti, rilevando che il pagamento non può essere richiesto in quanto la scadenza del pagamento risale a più di 5 anni prima, indicando date e riferimenti di legge (articolo 2948 del Codice civile).

Se l'azienda o la **società di recupero crediti** insistono nel pretendere il pagamento, prima di rivolgersi a un giudice è necessario avviare una procedura di conciliazione davanti al Comitato Regionale per le Comunicazioni (**Co.Re.Com**) competente per territorio, che agisce su delega di funzioni dell'Autorità, oppure rivolgendosi a uno degli organismi di conciliazione paritetica costituiti dagli operatori di telefonia con le associazioni di consumatori.

Attualmente l'utente può attivare la procedura solo tramite **ConciliaWeb**, la piattaforma dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la risoluzione online delle controversie tra utenti e operatori di telefonia, Internet e Pay Tv.

6. La ricevuta “tombale”

Un ulteriore motivo per far pulizia delle vecchie ricevute è la presenza, in una recente bolletta, di dichiarazioni del tipo “**i precedenti pagamenti sono regolari**”.

Per la Corte di Cassazione (pronuncia n. 30435 del 23 novembre 2018) tali dichiarazioni sono da considerare “liberatorie”, nel caso provengano da un creditore qualificato che le abbia rese con piena consapevolezza.

7. Normativa di riferimento

1) Codice Civile

Art. 2934. Estinzione dei diritti.

1. Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
2. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

Art. 2948. Prescrizione di cinque anni

Si prescrivono in cinque anni:

- 1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
- 1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
- 2) le annualità delle pensioni alimentari;
- 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
- 4) gli interessi e, in generale, **tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;**
- 5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

2) L. n. 205/2017 - Art. 1 -Comma 4

4. Nei contratti di fornitura di **energia elettrica e gas**, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.

Nei contratti di fornitura del **servizio idrico**, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo.

Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. E' in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

L. n. 205/2017 - Art. 1 -Comma 10

10. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:

- a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;
- b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;
- c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020

3) ARERA -DELIBERAZIONE 22 FEBBRAIO 2018, N. 97/2018/R/COM

ATTUAZIONE URGENTE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 205/2017 IN MATERIA DI FATTURAZIONE E MISURA NEL MERCATO AL DETTAGLIO DELL'ENERGIA ELETTRICA E AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA COMPLETA ATTUAZIONE DELLE SUDDETTE DISPOSIZIONI NEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE